

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1272 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2017****che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.
- (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.
- (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2017, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.
- (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2017 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

- (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2017, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2017 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) Per quanto riguarda il 2017, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2017. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2017 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.
2. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.
3. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.
4. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.
5. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.
6. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.
7. Gli importi massimi per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.
8. I massimali nazionali annui per il 2017 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2017
Belgio	222 198
Danimarca	553 021
Germania	3 022 776
Irlanda	826 181
Grecia	1 129 245
Spagna	2 826 613
Francia	3 185 167
Croazia	108 746
Italia	2 245 528
Lussemburgo	22 779
Malta	648
Paesi Bassi	504 278
Austria	470 393
Portogallo	274 189
Slovenia	73 619
Finlandia	262 269
Svezia	401 863
Regno Unito	2 112 701

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2017
Bulgaria	379 042
Repubblica ceca	462 074
Estonia	80 043
Cipro	30 396
Lettonia	123 537
Lituania	180 990

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Ungheria	733 351
Polonia	1 559 217
Romania	919 141
Slovacchia	252 841

III. Massimali nazionali annui per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Belgio	47 460
Bulgaria	55 922
Germania	339 366
Francia	723 902
Croazia	24 113
Lituania	70 061
Polonia	289 802
Portogallo	16 298
Romania	97 072
Regno Unito	48 599

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Belgio	150 629
Bulgaria	237 968
Repubblica ceca	252 960
Danimarca	250 437
Germania	1 454 424
Estonia	37 111
Irlanda	363 570
Grecia	562 899
Spagna	1 460 000
Francia	2 171 705

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Croazia	72 338
Italia	1 139 862
Cipro	14 900
Lettonia	69 129
Lituania	140 121
Lussemburgo	10 046
Ungheria	402 940
Malta	1 573
Paesi Bassi	217 309
Austria	207 526
Polonia	1 023 556
Portogallo	174 617
Romania	540 401
Slovenia	40 801
Slovacchia	133 391
Finlandia	157 048
Svezia	209 303
Regno Unito	955 896

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Danimarca	2 857
Slovenia	2 149

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Belgio	8 367
Bulgaria	1 310
Repubblica ceca	1 686
Danimarca	4 341
Germania	48 481

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Estonia	408
Irlanda	24 238
Grecia	37 527
Spagna	97 333
Francia	72 390
Croazia	4 823
Italia	37 995
Cipro	397
Lettonia	3 200
Lituania	5 838
Lussemburgo	502
Ungheria	5 373
Malta	21
Paesi Bassi	14 487
Austria	13 835
Polonia	34 119
Portogallo	11 641
Romania	18 013
Slovenia	2 040
Slovacchia	604
Finlandia	5 235
Svezia	10 465
Regno Unito	16 308

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Belgio	10 042
Bulgaria	15 865
Repubblica ceca	16 864
Danimarca	16 696
Germania	96 962

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Estonia	2 474
Irlanda	24 238
Grecia	37 527
Spagna	97 333
Francia	144 780
Croazia	4 823
Italia	75 991
Cipro	993
Lettonia	4 609
Lituania	9 341
Lussemburgo	670
Ungheria	26 863
Malta	105
Paesi Bassi	14 487
Austria	13 835
Polonia	68 237
Portogallo	11 641
Romania	36 027
Slovenia	2 720
Slovacchia	8 893
Finlandia	10 470
Svezia	13 954
Regno Unito	63 726

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Belgio	83 985
Bulgaria	118 984
Repubblica ceca	126 480
Danimarca	24 135
Estonia	6 142

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2017
Irlanda	3 000
Grecia	186 061
Spagna	584 919
Francia	1 085 853
Croazia	36 169
Italia	455 945
Cipro	3 973
Lettonia	34 565
Lituania	70 060
Lussemburgo	160
Ungheria	201 470
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 500
Austria	14 527
Polonia	505 160
Portogallo	117 535
Romania	226 708
Slovenia	17 680
Slovacchia	57 800
Finlandia	102 605
Svezia	90 698
Regno Unito	52 815